



PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA E PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Note:

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente "Regolamento per la gestione dell'Albo Fornitori e per la fornitura di beni e servizi in economia" approvato con D.C.P. n. 26593 del 05.05.2003 ed include la disciplina degli affidamenti in economia dei lavori, ad oggi non disciplinati.

La redazione di un nuovo regolamento è dettata dalla necessità di adeguare i regolamenti in essere relativi agli affidamenti al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e smi) ed al suo regolamento di applicazione (D.P.R. 207/2010).

Detto Codice ha uniformato la disciplina relativa a lavori, forniture e servizi prima frammentata in discipline specifiche e differenziate.

Ne deriva la necessità di raccogliere in questo unico regolamento forniture, servizi e lavori, occasione per aggiornare anche alcuni aspetti relativi alle modalità di affidamento (procedure ed importi) .

- Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione
- Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- Articoli dal 173 al 177 e dal 328 al 338 del D.P.R. 207/2010

Approvato con deliberazione del Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri del

Consiglio Provinciale di Asti n. 5 in data 03.04.2014

PARTE I.....	3
AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI IN ECONOMIA.....	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Principi.....	3
Art. 2 - Elementi essenziali del del Regolamento.....	3
Art. 3 – Forme di acquisizione in economia.....	4
Art. 4 – Strumenti e procedure di acquisizione.....	4
Art. 5 - Limiti economici agli interventi in economia e divieto di artificioso frazionamento.....	5
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI.....	5
Art. 6 - Lavori in economia.....	5
Art.7 - Forniture in economia.....	6
Art. 8 - Servizi in economia.....	8
Art. 9 - Interventi misti.....	10
Art. 10 - Norma di salvaguardia.....	11
TITOLO III – PROCEDIMENTO.....	11
Art. 11 - Organi del procedimento.....	11
Art. 12 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta.....	11
Art. 13 - Modalità di scelta del contraente mediante cottimo fiduciario.....	11
Art. 14 – Criteri di scelta del contraente.....	12
Art. 15 - Procedura di scelta del contraente mediante cottimo fiduciario.....	12
Art. 16– Contratti aperti.....	14
Art. 17 – Pubblicità e comunicazioni.....	15
Art. 18 – Formalizzazione degli affidamenti in economia.....	15
Art. 19 – Garanzie.....	15
TITOLO IV – LAVORI IN URGENZA E SOMMA URGENZA.....	16
Art. 20 – Lavori d’urgenza.....	16
Art. 21. Lavori di somma urgenza	16
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	17
Art. 22 - Revisione prezzi.....	17
Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.....	17
Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo.....	17
Art. 25 – Contabilità semplificata.....	18
Art. 26- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive	18
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA.....	18
Art. 27 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.....	18
Art. 28 – Penali	19
PARTE II.....	19
GESTIONE ALBO FORNITORI.....	19
Art. 29- Ambito di applicazione dell’Albo Fornitori.....	19
Art. 30- Requisiti per l’iscrizione.....	19
Art. 31- Presentazione delle istanze d’iscrizione.....	20
Art. 32 - Variazioni delle iscrizioni esistenti.....	20
Art. 33 - Aggiornamento dell’Albo.....	20
Art. 34- Entrata in vigore.....	21

PARTE I

AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI IN ECONOMIA.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 125, commi 6, e 10 del D.Lgs. 163/2006.
2. I procedimenti di acquisizione in economia sono disciplinati, nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, dal presente regolamento, nonché dal rispetto delle fasi delle procedure di affidamento di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. 163/2006, e dal relativo Regolamento, di cui al D.P.R. 207/2010. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.

Art. 2 - Elementi essenziali del del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia e la gestione dell'albo fornitori dell'Ente ad esclusione degli incarichi professionali esterni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, disciplinati dalle linee guida approvate con Delibera del Commissario Straordinario, n° 64 del 24/04/2013.
2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei quadri economici di progetto, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
3. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
6. Gli affidamenti sono consentiti esclusivamente nei confronti di soggetti che siano in possesso dei requisiti di ammissione e per i quali non sussistano cause di esclusione desondo le disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006 e Dpr 207/2010.

Art. 3 – Forme di acquisizione in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante:
 - a. amministrazione diretta;
 - b. cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Provincia o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 4 – Strumenti e procedure di acquisizione

1. Per le acquisizioni di lavori in economia di cui all'articolo 6 del presente regolamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, si rinvia al titolo III.
2. Per le acquisizioni di beni e di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento la Provincia di Asti, in accordo con l'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 335 del D.P.R. 207/2010, utilizza lo strumento realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, avvalendosi di Consip, mediante il portale: www.acquistiinretepa.it. Nell'ambito di detto portale, ferma restando la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP, come previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 296/2006, si utilizza il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), rispettando i parametri di qualità prezzo del bene/servizio in convenzione.
3. Le acquisizioni di cui al punto precedente, per cui valgono le disposizioni di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010, avvengono comunque nel rispetto delle procedure di scelta del contraente di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006,
4. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia, di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, possono avvenire con procedure autonome, disciplinate dal titolo III del presente regolamento, qualora il bene e/o servizio non possa essere acquisito tramite lo strumento di cui al comma 2, ovvero, pur essendo disponibile, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inadoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Il bene e/o servizio è da ritenersi non acquisibile tramite lo strumento di cui al comma 2 quando non presente tra quelli oggetto di convenzionamento con CONSIP o non previsto dal Capitolato Tecnico di nessuno dei Bandi del MEPA.
5. La possibilità di ricorrere a procedure autonome dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare, i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono.
6. Sussiste comunque sempre la possibilità di acquisire il bene e/o servizio al di fuori delle modalità di cui al comma 2 a prezzi oggettivamente migliori, a condizione che ciò sia stato verificato preventivamente a seguito di negoziazione tramite gli strumenti del MEPA e se ne dia atto nella determina a contrattare con congrua ed esauriente motivazione.
7. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi con procedure autonome, di cui al comma 4, quando non sia possibile utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni

comparabili con quelli oggetto del convenzionamento con CONSIP, devono avvenire sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, se esistenti, ovvero attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

8. L'affidamento di lavori in economia di cui all'articolo 7 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale, ovvero attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. In ogni caso la determinazione dei costi dei lavori e dei servizi in economia deve tener conto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, del costo della sicurezza e del costo della manodopera con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 5 - Limiti economici agli interventi in economia e divieto di artificioso frazionamento

1. L'art. 125 del D.Lgs 163/2006 determina i limiti di importo per le acquisizioni in economia relativo a :

- affidamento dei lavori in economia qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta: l'importo non può superare i € 50.000,00;
- affidamento dei lavori in economia qualora si tratti di lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario l'importo non può superare i € 200.000,00;
- l'affidamento di forniture e servizi mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario: l'importo non può superare i € 207.000,00.

2. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1.

3. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a. l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento siano inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b. l'esecuzione di un intervento misto di cui all'articolo 9, affidato separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 1, i seguenti lavori:

a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

1. prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 2. riparazioni alle strade provinciali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 3. riparazioni agli edifici di proprietà o in uso alla provincia e loro pertinenze, compresi gli impianti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici o accidentali;
 4. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 5. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b. manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, i seguenti interventi:
1. manutenzione straordinaria delle opere relative alla viabilità;
 2. manutenzione straordinaria relativa a beni provinciali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 3. manutenzione straordinaria relativa mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso alla Provincia o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 4. manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 5. manutenzione straordinaria di impianti sportivi;
- c. lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- d. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza della Provincia;
- e. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- f. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- g. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- h. lavori di cui all'art. 198 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 204, comma 4 del medesimo decreto;
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art.7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi provinciali o, comunque, a carico della Provincia in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) acquisti per riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, attrezzature degli uffici e climatizzatori;
 - c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

- d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e) materiale per la rilegatura, la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- f) fornitura carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo necessario per i mezzi di proprietà provinciale nonché riparazione e manutenzione degli stessi;
- g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- h) spese inerenti solennità, cerimonie, feste nazionali e ricorrenze varie e spese di rappresentanza e casuali, ricevimenti, onoranze;
- i) beni necessari al funzionamento ed alla manutenzione delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- m) sabbia, ghiaia, pietrisco e materiali in genere per la manutenzione delle strade, degli edifici e degli impianti sportivi;
- n) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- o) spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi provinciali, quali ad esempio: acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati ecc.;
- p) acquisti per la protezione civile e forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- q) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- r) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione previste nei quadri economici dei lavori dati in appalto;
- s) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- u) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali in possesso della Provincia;
- v) acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio, dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'amministrazione provinciale;
- w) provvista generi alimentari per le mense;
- x) fornitura pasti ai dipendenti provinciali secondo quanto previsto dal contratto di lavoro;
- y) acquisti inerenti i seguenti servizi: centri ricreativi estivi, e socioassistenziali in genere, impianti sportivi gestiti direttamente;
- z) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario;

- aa) acquisto di materiale hardware, software e relativa manutenzione;
- bb) acquisto, noleggio di attrezzature per gli uffici ed i servizi provinciali e per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- cc) acquisto impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio provinciale, quali: illuminazione, semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
- dd) acquisto materiale per la sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- ee) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori
- ff) forniture di materiale edile, elettrico, idraulico, dispositivi di sicurezza, ferramenta per la manutenzione degli edifici provinciali.
- gg) elementi di arredo urbano

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art.. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti prestazioni di servizi a favore della Provincia:

- a) servizi per la manutenzione delle strade provinciali in proprietà ed in gestione, quali a titolo indicativo:
 - sfalcio erba
 - interventi di manutenzione invernale (sgombero neve, trattamento antighiaccio ecc.)
 - spurgo fossi
 - rifacimento segnaletica orizzontale
 - esecuzione di rappezature del manto stradale
 - interventi di ripristino delle opere d'arte
- b) servizi per la manutenzione degli edifici provinciali (in proprietà e in uso) e dei relativi impianti, quali a titolo indicativo:
 - interventi sugli impianti elettrici, tecnologici, idrici e sanitari
 - revisioni e controllo ascensori e montacarichi

- revisione e controllo impianti e strutture antincendio
- interventi con pagamento di canoni periodici
- varie ed eventuali

- c) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti di proprietà provinciale;
- d) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- e) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
- f) servizi di telecomunicazione;
- g) spese forzose agli amministratori, anticipazioni al personale per viaggi e trasferte;
- h) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- i) servizi informatici e affini; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- j) servizi di ricerca e sviluppo; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- k) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- l) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- m) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- n) servizi pubblicitari; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- o) servizi di pulizia degli edifici e dei mezzi e di gestione delle proprietà immobiliari;
- p) servizi di editoria e di stampa; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, copia e trascrizione;
- q) servizi alberghieri; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili provinciali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione; compresi gestione di corsi, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u) servizi socio-assistenziali, ricreativi, culturali e sportivi; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

- v) canoni di abbonamento per apparecchi radio e televisioni, spese per rilascio concessioni e relativi canoni e censi (ANAS, FS etc.), imposte e tasse a carico dell'ente;
 - w) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - x) prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
 - y) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
 - z) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - aa) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio provinciale, quali: illuminazione, semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, idrosanitari;
 - bb) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
 - cc) recupero e trasporto di materiali di proprietà provinciale e loro sistemazione nei magazzini provinciali;
 - dd) prestazioni professionali inerenti all'applicazione, completamento ed aggiornamento dei softwares applicativi;
 - ee) spese per l'organizzazione di manifestazioni (SIAE), mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l'attuazione di corsi, spettacoli, saloni, iniziative culturali e sociali, interventi di politica giovanile;
 - ff) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - gg) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - hh) notifica ed esecuzione di atti e provvedimenti, prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti, visure catastali;
 - ii) servizi di fornitura di lavoro temporaneo;
 - jj) servizi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (valutazione rischi, informazione specifica sui rischi di lavoro, controlli sanitari...);
 - kk) servizi relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e mercato del lavoro;
 - ll) Servizi legali
 - mm) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), il limite economico, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 11 - Organi del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del Dirigente del servizio interessato, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 9 e 272 del D.P.R. 207/2010 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Dirigente del servizio può assegnare ad altro dipendente la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Dirigente del servizio.

3. Il Dirigente del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 12 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Modalità di scelta del contraente mediante cottimo fiduciario.

1. Qualora l'affidamento di forniture e servizi avvenga secondo quanto previsto all'art. 4 comma 2 del presente regolamento le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dallo strumento utilizzato;

2. Qualora l'affidamento di forniture e servizi avvenga secondo quanto previsto all'art. 4 comma 4 del presente regolamento e per i lavori, le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:

- fino a euro 40.000,00 IVA esclusa con affidamento diretto, previa richiesta **di offerta da presentarsi in busta chiusa** redatta secondo le indicazioni contenute nella richiesta, e deve contenere gli elementi essenziali per lo svolgimento del lavoro, fornitura, prestazione; l'affidamento diretto presuppone la presenza di attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento sulla base di opportune verifiche e presenza di debita motivazione sempre da parte del responsabile del procedimento; Il preventivo viene richiesto a ditte la cui capacità tecnica é attestata dal responsabile del procedimento tra le ditte dotate della qualificazione necessaria, iscritte all'Albo Fornitori dell'ente nelle specifiche categorie, ovvero mediante apposite indagini di mercato effettuate tramite la pubblicazione di un avviso, o mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico.
- oltre euro 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 5 del presente regolamento il responsabile di cui all'articolo 11 propone l'indizione di una gara ufficiosa a procedura negoziata che prevede l'invito di **almeno cinque ditte a presentare offerta in busta chiusa** secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Art. 14 – Criteri di scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene con uno dei seguenti criteri di cui all'art. 81 del D.Lgs. 163/2006:

- a. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti.
- b. in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

Art. 15 - Procedura di scelta del contraente mediante cottimo fiduciario

1. Gli inviti vengono effettuati nei confronti di ditte dotate della qualificazione necessaria, la cui capacità tecnica é attestata dal responsabile del procedimento, iscritte nelle specifiche categorie all'Albo Fornitori dell'ente di cui alla parte III del presente regolamento, ovvero mediante apposite indagini di mercato effettuate tramite la pubblicazione di un avviso.

La scelta delle ditte deve essere effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

2. L'invito può avvenire in forma libera, anche mediante mail, fax o PEC. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'art. 20 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 21, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato speciale d'appalto ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

4. Per l'affidamento in economia di servizi, forniture e lavori la lettera d'invito, ovvero il capitolato speciale riportano:

- a) l'oggetto, del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine e le modalità di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione.
- f) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- j) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l) l'indicazione dei termini di pagamento;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- n) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
- o) le disposizioni di cui agli artt. 75 e 113 D.Lgs 163/006.
- h) l'eventuale rinnovo del contratto alla scadenza.
- i) l'eventuale opzione di ripetizione di servizi analoghi con le modalità previste dall'art. 57 comma 5 lettera b D.lgs 163/2006.

5. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti.
- b) quando si tratti di prorogare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, con adeguata motivazione, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00.
- c) quando il rinnovo sia previsto fin dall'inizio in modo espresso, con adeguata motivazione, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato; per le modalità di scelta del contraente, in accordo con l'art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del

valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici, prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, occorrerà considerare l'importo complessivo comprensivo del rinnovo.

d) quando sia stata prevista opzione di ripetizione di servizi analoghi con le modalità previste dall'art. 57 comma 5 lettera b D.lgs 163/2006.

e) affidamento di servizi di tipo immateriale, in cui prevale l'elemento progettuale o d'ingegno o di tipo artistico, teatrale, culturale, fotografico, d'immagine, grafico, televisivo, giornalistico, pittorico, musicale (a titolo esemplificativo),

f) in ogni altro caso in cui non sia predeterminabile preventivamente un capitolato.

6. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Dirigente del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione;

7. L'esame e la scelta delle offerte possono altresì essere effettuate da una commissione interna nominata dal dirigente del servizio preposto i cui membri fanno parte dello stesso servizio, o, nel caso di cui all'art. 14 comma 1 lettera a da una commissione composta da esperti anche esterni.

8. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui all'art. 14 comma 1, lettera a), è corredato dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze e della motivazione che ha determinato la scelta.

9. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza, fatte salve le verifiche dei requisiti generali e della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati.

Art. 16– Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;

b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;

c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;

d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;

b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo

- 13, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 17 – Pubblicità e comunicazioni

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto alla pubblicazione sul sito web della Provincia di Asti (sezione Bandi di gare).
2. L'esito degli affidamenti è comunque soggetto alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, compreso quanto prescritto dall'art. 79 comma 5 lettera a) D.Lgs 163/2006.
3. Gli affidamenti di importo superiore a € 40.000 devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 8 e 9, del Codice e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
4. Ad ogni affidamento di forniture, servizi o lavori deve essere assegnato il codice identificativo gara – CIG/SMART CIG, in relazione agli importi – e, se richiesto, devono essere registrati nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 18 – Formalizzazione degli affidamenti in economia

1. Qualora l'affidamento di forniture e servizi avvenga secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento la forma di contratto è quella prevista dallo strumento utilizzato;
2. Qualora l'affidamento di forniture e servizi avvenga con modalità autonome e per i lavori, le forme di contratto sono le seguenti:
 - Per gli affidamenti di importo **oltre i 20.000,00 euro I.V.A. esclusa** mediante stipula di apposito contratto in forma di scrittura privata autenticata o pubblica amministrativa con spese (bolli, diritti e tassa di registrazione) a carico della ditta; per i lavori affidati mediante cottimo fiduciario l'atto di cottimo deve indicare quanto prescritto dall'art. 173 comma 1 del DPR 207/2010;
 - Per gli affidamenti di **importo compreso fra 10.000,00 e 20.000,00 euro I.V.A. esclusa** in forma di scrittura privata non autenticata a firma del dirigente competente e della ditta che dovrà contenere le seguenti indicazioni: dati identificativi ditta oggetto della prestazione, eventuali garanzie, caratteristiche tecniche, qualità e modalità di esecuzione, prezzi, modalità di pagamento ed eventuali penalità;
 - Per gli affidamenti **inferiori ai 10.000,00 euro I.V.A. esclusa** con semplice comunicazione del dirigente del servizio contenente: estremi della determina di affidamento, oggetto della fornitura/ servizio, quantità, importo della spesa.

Art. 19 – Garanzie

I soggetti affidatari di lavori forniture e servizi in economia possono essere esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) da parte del responsabile del procedimento.

TITOLO IV – LAVORI IN URGENZA E SOMMA URGENZA

Art. 20 – Lavori d’urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 21. Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di interventi di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 20 comma 1 del presente regolamento l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma

urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori nel più breve tempo possibile; qualora i fondi risultino insufficienti si procede secondo quanto disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. Qualora gli interventi di cui al comma 1 non ottengano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 22 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 25 – Contabilità semplificata

Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 26- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 27 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. La regolarità di esecuzione dei servizi e delle forniture viene accertata dal responsabile del procedimento.

2. A fornitura avvenuta il responsabile del procedimento accerta la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle forniture e dei servizi forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare ogni irregolarità o difetto riscontrato.

3. Le ditte fornitrici debbono trasmettere le fatture facendo riferimento alla relativa determina di affidamento sia per la fornitura di beni che per l'espletamento di servizi.

4. Per ogni fattura il responsabile del procedimento provvede ai seguenti adempimenti:

- a) controllo se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle forniture e servizi effettivamente ordinati ed eseguiti;
- b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;
- c) verifica la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;
- d) verifica la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC ed il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 (tracciabilità).
- d) certifica mediante apposito visto apposto sulla fattura la regolare esecuzione delle forniture e servizi in rapporto alla quantità e qualità dei beni, prestazioni e servizi forniti e alla loro corrispondenza alle caratteristiche convenute;
- e) provvede alla predisposizione di un apposito "provvedimento di liquidazione entro i termini contrattuali.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardi, imputabili all'impresa incaricata delle forniture o prestazioni, si applicano le penali stabilite nel contratto e/o nella scrittura privata.

2. In siffatto caso il dirigente, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo

PARTE II

GESTIONE ALBO FORNITORI

Art. 29- Ambito di applicazione dell'Albo Fornitori

1. L'Albo dei Fornitori, gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, è utilizzato per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi di cui al presente regolamento e, per quanto compatibile, dagli altri regolamenti provinciali.

2. L'Albo è diviso nelle categorie di cui all'**allegato A del presente regolamento**.

Art. 30- Requisiti per l'iscrizione

1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo Provinciale, oltre a quelli stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti), quelli di seguito elencati:

- a) il non aver maturato nei tre anni precedenti, nell'esecuzione di contratti con l'Amministrazione Provinciale, ritardi complessivamente superiori al 20% dei tempi

- contrattuali, o di non avere mancato alla stipulazione o all'adempimento di contratti per propria colpa o negligenza;
- b) il non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti o carenze nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale, che abbiano comportato la risoluzione di contratti o la revoca di aggiudicazioni con Amministrazioni Pubbliche;
- c) il non aver avuto, in esito a precedenti affidamenti di lavori, servizi o forniture, relazioni negative dei collaudatori;
- d) l'essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di rapporti di lavoro dipendente;
- e) l'essere in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- f) l'essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni, licenze o SOA necessarie per lo svolgimento degli interventi, richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata.

Art. 31- Presentazione delle istanze d'iscrizione

1. Le istanze per l'iscrizione nell'Albo devono contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo.
2. Le istanze devono recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della Ditta e la precisazione delle categorie per le quali si richiede l'iscrizione.
3. L'inserimento nell'Albo e l'elenco delle Ditte, in ordine di categoria e specializzazione, sono approvate con determinazione del Dirigente preposto.

Art. 32 - Variazioni delle iscrizioni esistenti

1. Le Ditte iscritte nell'Albo fornitori devono, al più presto, comunicare all'Ufficio Economato ogni variazione rispetto ai dati inseriti nella domanda iniziale.
2. In caso di variazione della precedente iscrizione per l'estensione ad altre categorie, deve essere presentata idonea documentazione integrativa.

Art. 33 - Aggiornamento dell'Albo

1. L'Albo è aggiornato periodicamente, sulla base del numero di istanze presentate, e comunque almeno con cadenza di norma bimestrale, con determinazione del Dirigente preposto.
2. Le Ditte e Imprese iscritte all'Albo sono tenute, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare all'Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.
3. La Provincia si riserva di effettuare, sia all'atto di presentazione della domanda di iscrizione, sia successivamente, in qualsiasi momento, opportune verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni presentati dagli operatori economici a comprova del possesso/mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco. Gli operatori per i quali sia accertato il venire meno dei requisiti saranno cancellati dall'elenco; in caso di false

dichiarazioni si procederà a denuncia alle autorità competenti ed a segnalazione all'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici.

Art. 34- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALBO FORNITORI E DITTE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI CATEGORIE DI ISCRIZIONE

IN FASE DI COMPILAZIONE DEL MODULO, INDICARE IL CODICE DELLA CATEGORIA

(per es. A1, A2, ...) E LA RELATIVA DESCRIZIONE

- CATEGORIA A - Materiale di approvvigionamento
- CATEGORIA B - Servizi e forniture generali
- CATEGORIA C - Lavori pubblici
- CATEGORIA D - Manutenzione degli immobili
- CATEGORIA E - Manutenzione delle strade provinciali
- CATEGORIA F - Manutenzione automezzi
- CATEGORIA G - Servizi e forniture per agricoltura ed ambiente
- CATEGORIA H - Servizi e forniture in ambito informatico e finanziario

- A1. Materiali di cancelleria e materiali vari per Ufficio
- A2. Modulistica in continuo e non, carta per Ufficio, altri supporti cartacei
- A3. Arredi e complementi d'arredo per Uffici, archivi e magazzini, tende per interni e tende da sole, zanzariere, tessuti per arredamento, tappeti e moquettes, cornici per quadri, ecc.
- A4. Arredi e complementi d'arredo per Scuole e Comunità
- A4.1 Elementi di arredo urbano
- A5. Attrezzature, macchine e accessori per Ufficio (macchine per scrivere, calcolatrici ecc.)
- A6. Fotocopiatrici, fotoriproduttori in generale
- A7. Arredi, attrezzature, macchine e accessori per laboratori scolastici
- A8. Attrezzature e apparecchiature elettriche civili ed industriali
- A9. Articoli e abbigliamento antinfortunistici
- A10. Materiale di guardaroba per le divise del personale provinciale, abbigliamento professionale per vari settori di attività (alimentare, ...), borse e valigie, tessuti vari.
- A11. Calzature per le divise del personale provinciale
- A12. Bandiere, standardi e gagliardetti e simili, sciarpe, seterie, cappellini, abbigliamento promozionale, spille, gadgets, ecc..
- A13. Materiale di consumo, attrezzature e apparecchiature per la pulizia degli ambienti (insetticidi, detersivi, disinfettanti, ...).
- A14. Prodotti per l'igiene della persona, medicinali e altri articoli farmaceutici.
- A15. Articoli vari sopra non classificati (specificare)

- B1. Consulenze ed incarichi diversi.
- B2. Incarichi notarili
- B3. Coperture assicurative
- B4. Libri, giornali, riviste e pubblicazioni varie
- B5. Attrezzature, macchine e accessori per attività sportive

- B6. Medaglie, distintivi, trofei , coppe
- B7. Stampati, manifesti, opuscoli, servizi di tipografia, grafica e copisteria
- B8. Manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per Ufficio
- B9. Servizi di vigilanza
- B10. Servizi di lavanderia, pulizia e ausiliari
- B11. Servizi fotografici e materiale fotografico, audiovisivi
- B12. Servizi di organizzazione e gestione di convegni, mostre e manifestazioni, rievocazioni storiche, consulenze tecniche per l'organizzazione di eventi e spettacoli (anche a fini didattici), servizi tecnici vari (parco luci, ...)
- B13. Ristorazione, alberghi e servizi assimilati
- B14. Servizi di trasporto, autopullman per turismo, agenzie di viaggio
- B15. Generi alimentari e di consumo per mense comunità e attrezzature turistiche diverse e servizio sostitutivo mense aziendali
- B16. Stoviglie e attrezzature per mense, comunità e attrezzature turistiche diverse
- B17 Biancheria e assimilabili per mense, comunità e attrezzature turistiche diverse
- B18 Distributori automatici di cibo e bevanda
- B19 Noleggio apparecchiature igienico sanitarie
- B20. Servizi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (valutazione rischi, informazione specifica sui rischi di lavoro, controlli sanitari)
- B21 Servizi relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e mercato del lavoro.
- B22 Servizi socio assistenziali ed educativi, coordinamento progetti europei (Socrates, Leonardo)
- B23 Servizi di spedizione tramite corriere espresso e servizi di imballaggio
- B24 Servizi di traslochi, autotrasporti, facchinaggio
- B25. Servizi di call center, outsourcing, gestione numeri verdi e centralini, ecc.
- B26. Servizi di fornitura di lavoro temporaneo.
- B27 Servizi di rilevamento, esplorazione del sottosuolo, trivellazione e assimilati
- B28 Incarichi professionali
- B29 Noleggio o leasing autoveicoli, macchine per ufficio, mezzi e attrezzature diverse
- B30 Organizzazione e gestione di corsi professionali
- B31 Organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento per il personale
- B32 Servizi vari sopra non classificati.

CATEGORIE OPERE GENERALI

- C1. edifici civili e industriali **(OG1)**
- C2. restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali **(OG2)**
- C3. strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari **(OG3)**
- C4. opere d'arte nel sottosuolo **(OG4)**
- C5. impianti per la produzione di energia elettrica **(OG9)**
- C6. impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione **(OG10)**
- C7. impianti tecnologici **(OG11)**
- C8. opere di ingegneria naturalistica **(OG13)**

CATEGORIE OPERE SPECIALIZZATE

- C9. lavori in terra **(OS1)**
- C10. Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico **(OS2A)**
- C11. impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie **(OS3)**

- C12. impianti elettromeccanici trasportatori **(OS4)**
- C13. Impianti pneumatici e antintrusione **(OS5)**
- C14. finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi **(OS6)**
- C15. finiture di opere generali di natura edile e tecnica **(OS7)**
- C16. opere di impermeabilizzazione **(OS8)**
impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico **(OS9)**
- C17. segnaletica stradale non luminosa **(OS10)**
- C18. apparecchiature strutturali speciali **(OS11)**
- C19. barriere stradali di sicurezza **(OS12 A)**
- C20. barriere paramassi, fermaneve e simili **(OS12 B)**
- C21. strutture prefabbricate in cemento armato **(OS13)**
- C22. componenti strutturali in acciaio **(OS18A)**
- C23 componenti per facciate continue **(OS18B)**
- C24. indagini geognostiche **(OS20 B)**
- C25. opere strutturali speciali **(OS21)**
- C26. impianti di potabilizzazione e depurazione **(OS22)**
- C27. demolizione di opere **(OS23)**
- C28. verde e arredo urbano **(OS24)**
- C29. scavi archeologici **(OS25)**
- C30. pavimentazioni e sovrastrutture speciali **(OS26)**
- C31. impianti termici e di condizionamento **(OS28)**
- C32. impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi **(OS30)**
- C33. strutture in legno **(OS32)**
- C34. coperture speciali **(OS33)**

- D1. Opere murarie e affini, pavimentazioni, rivestimenti ecc...
- D2. Opere da fabbro, vetraio
- D3. Opere da falegname, lattoniere
- D4. Opere da decoratore, tappezziere, restauratore
- D5. Impianti elettrici e relativa manutenzione
- D6. Impianti termosanitari e di condizionamento e relativa manutenzione
- D7. Impianti gas e assimilabili
- D8. Manutenzione impianti ascensori e assimilabili
- D9. Materiali elettrici diversi per manutenzione degli immobili
- D10. Materiali termoidraulici, idrosanitari e simili per manutenzione degli immobili
- D11. Materiali edili, di falegnameria, vetreria, carpenteria per manutenzione degli immobili
- D12. Materiali di ferramenta, utensileria varia e articoli di giardinaggio
- D13. Materiali di consumo diversi per manutenzione degli immobili
- D14. Colori e vernici e annessi
- D15. Articoli e segnaletica antincendio, estintori e relativa manutenzione
- D16. Combustibili per riscaldamento solidi, liquidi e gassosi
- D17. Serramenti speciali, blindature e serrature di sicurezza, casseforti
- D18. Prodotti per vivai e giardini
- D19. Servizi igienico-sanitari (disinfestazioni, spurgo fognature, fosse biologiche ecc...)
- D20. Articoli e servizi vari sopra non classificati (specificare bene)

- E1. Fornitura di condotte, canalette e tubi di drenaggio in acciaio
- E2. Fornitura di guard-rail, barriere e assimilati
- E3. Fornitura di ferramenta
- E4. Fornitura di gabbioni di filo zincato
- E5. Fornitura e posa di conglomerato bituminoso
- E6. Fornitura di conglomerato bituminoso
- E7. Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo
- E8. Fornitura di emulsione bituminosa
- E9. Fornitura di calcestruzzo preconfezionato
- E10. Fornitura di ghiaia e pietrisco
- E11. Fornitura di pietrischetto di cava lavato
- E12. Fornitura di sabbia antigelo ghiaia e pietrisco, pietrischetto di cava lavato
- E13. Fornitura di legname per cassetteria
- E14. Fornitura di materiali elettrici
- E15. Fornitura di materiali ed attrezzature edili e ferramenta
- E16. Fornitura di manufatti cementizi
- E17. Fornitura di fondenti chimici (antigelo, cloruri, sale di scarto)
- E19. Fornitura di vernice spartitraffico
- E20. Fornitura e posa di segnaletica orizzontale
- E21. Fornitura di segnaletica verticale
- E22. Fornitura e installazione di impianti semaforici e relativa manutenzione
- E23. Prestazioni di fabbro ferraio e di carpenteria metallica
- E24. Nolo di autocarri

- E28. Nolo di escavatori e pale meccaniche
- E30. Nolo di automezzi per la trazione spartineve

E30 BIS. Nolo di automezzi per il trattamento preventivo antighiaccio

- E31. Fornitura di materiali geotessili
- E32. Fornitura di guaine impermeabilizzanti
- E33. Fornitura di giunti di dilatazione
- E34. Articoli e servizi vari sopra non classificati (specificare bene)

- F1. Riparazione meccanica e fornitura materiali per autoveicoli
- F2. Riparazione meccanica e fornitura materiali per autocarri
- F3. Riparazione meccanica e fornitura materiali per escavatori e altri mezzi speciali
- F4. Riparazione carrozzeria autovetture
- F5. Riparazione carrozzeria autocarri
- F6. Riparazione carrozzeria escavatori e altri mezzi speciali
- F7. Fornitura pneumatici
- F8. Fornitura materiali e prestazioni elettrauto (riparazioni elettriche)
- F9. Fornitura materiali per rotofalciatrici
- F10. Fornitura carburanti da autotrazione
- F11. Fornitura olio lubrificante e assimilati
- F12. Fornitura viterie e utensilerie diverse
- F13. Fornitura accessori diversi, ricambi, guarnizioni ecc...
- F14. Articoli e servizi vari sopra non classificati
- F15. Acquisto di autovetture e altri autoveicoli
- F16. Acquisto di macchine operatrici e altri veicoli speciali
- F17. Acquisto di lame sgombraneve e relativi accessori

- F18. Acquisto di spandisale o sabbia, spandiemulsione e relativi accessori
- F19. Acquisto di rotofalciatrici e relativi accessori
- F20. Articoli e servizi vari sopra non classificati (specificare bene)

- G1. Strumentazioni di rilevamento ambientale, centraline e relativa manutenzione
- G2. Servizi igienico-ambientali diversi
- G3. Apparecchiature ottiche e di misurazione
- G4. Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti e materiali diversi
- G5. Fauna terrestre e volatili da ripopolamento
- G6. Materiale ittico da ripopolamento
- G7. Concimi, mangimi, repellenti e altri materiali chimici
- G8. Armi e munizioni e relativa manutenzione
- G9. Materiali diversi per servizio caccia e pesca (paletti, reti ecc...)
- G.10. Articoli e servizi vari sopra non classificati (specificare bene)

H1. Servizi di consulenza e collaborazione finanziaria

- H5 Acquisto di hardware informatico
- H6. Acquisto di materiale di consumo informatico
- H7 Manutenzione ed elaborazione di software informatico
- H8. Manutenzione di hardware informatico
- H9. Articoli e servizi vari sopra non classificati
- H10. Acquisto di software informatico

**ALBO FORNITORI E DITTE DI FIDUCIA
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI
MODULO DI ISCRIZIONE**

UFFICIO ECONOMATO

PROVINCIA DI ASTI SERVIZIO FINANZIARIO –UFFICIO ECONOMATO-

Piazza Alfieri 33

14100 ASTI

Tel 0141/433214 – fax 0141/433342

Pec - provincia.asti@cert.provincia.asti.it

**ALLEGARE COPIA DEL
DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DEL MODULO
(non necessaria in caso di firma digitale
e trasmissione via PEC)**

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP COMUNE PROVINCIA (sigla)

P.IVA / CODICE FISCALE

TELEFONO /PEC/FAX/E-MAIL

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E DITTE DI FIDUCIA.

Spettabile
Amministrazione Provinciale di ASTI
Piazza Alfieri 33
14100 ASTI

Il sottoscritto _____ nato
a _____ Provincia di _____ il _____
residente in _____ Provincia di _____ in via
_____ in qualita' di _____
della Ditta sopra indicata

CHIEDE

di essere inserito nell'Albo fornitori e Ditte di fiducia dell'Amministrazione Provinciale di Asti per le seguenti categorie (per l'indicazione delle categorie,consultare l'apposito elenco):

CATEGORIA	DESCRIZIONE	SOA (SI/NO)

FIRMA

ATTESTA:

1. di possedere i requisiti d'ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006)
2. di non aver maturato, nell'esecuzione di contratti con l'Amministrazione Provinciale, negli ultimi 3 anni, ritardi complessivamente superiori al 20% dei tempi contrattuali, e di non aver mancato alla stipulazione o all'adempimento del contratto per propria colpa o negligenza;
3. di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti o carenze nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale, che abbiano comportato la risoluzione di contratti o la revoca di aggiudicazioni con Amministrazioni Pubbliche;
4. di non aver maturato, in esito a precedenti affidamenti di opere e forniture, relazioni negative dei collaudatori;
5. di essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di lavoro dipendente;
6. di essere altrimenti in possesso di (indicare eventuali certificazioni, attestati, referenze, SOA... inerenti l'attività svolta):
7. di essere in possesso di licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle forniture e/o servizi oggetto di richieste, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità (indicare eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata).
8. che le informazioni finalizzate all'ottenimento del DURC sono le seguenti:

- informazione enti previdenziali

	INPS	INAIL	CASSA EDILE (se iscritta)
SEDE DI COMPETENZA			
CODICE DITTA (per INAIL trattasi di cod. cliente)			
MATRICOLA INPS			

- altre informazioni

CCNL APPLICATO	<input type="checkbox"/> Edile <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
DIMENSIONE AZIENDALE	<input type="checkbox"/> da 0 a 5 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre

ALLEGA INOLTRE:

(depliants, schede prodotti, campioni, ...)

Firma

- 1.L'Albo è aggiornato periodicamente, sulla base del numero di istanze presentate, e comunque almeno con cadenza di norma bimestrale, con con determinazione del Dirigente preposto.
- 2.Le Ditte e Imprese iscritte all'Albo sono tenute, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare all'Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.
3. La Provincia si riserva di effettuare, sia all'atto di presentazione della domanda di iscrizione, sia successivamente, in qualsiasi momento, opportune verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni presentati dagli operatori economici a comprova del possesso/mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco. Gli operatori per i quali sia accertato il venire meno dei requisiti saranno cancellati dall'elenco; in caso di false dichiarazioni si procederà a denuncia alle autorità competenti ed a segnalazione all'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici.